

Bundesstraengericht
Tribunal p6nal f6d6ral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2013.4

Decreto del 6 giugno 2014 **Corte penale**

Composizione

Giudice penale federale Giorgio Bomio, Giudice unico
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore
federale Sergio Mastroianni,

contro

A., difeso dall'avv. Luca Marcellini,

Oggetto

Riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP)

Abbandono del procedimento (art. 329 cpv. 4 CPP)

Visti:

- la sentenza del 3 dicembre 2009 (SK.2009.6), mediante la quale la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro;
- i ricorsi al Tribunale federale interposti dal predetto e dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) avverso la suddetta sentenza;
- le sentenze del 25 (6B_221/2010, pubblicata in DTF 137 IV 79) e 31 gennaio 2011 (6B_222/2010), con le quali il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il gravame del MPC, risp. accolto quello di A., con rinvio della causa all'autorità precedente;
- la sentenza del 12 luglio 2012, con la quale la Corte penale del TPF ha di nuovo riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro;
- il ricorso al Tribunale federale inoltrato dal predetto contro la medesima;
- la sentenza del 21 gennaio 2013, mediante la quale il Tribunale federale ha accolto il ricorso in parola, rinviando nuovamente la causa a questa autorità (6B_450/2012);
- l'ordinanza sulle prove del 12 aprile 2013, con la quale la Corte penale del TPF ha anche fissato la data del nuovo dibattimento dal 16 al 18 luglio 2013 (v. cl. 36 p. 810.1), di seguito rinviato ad inizio dicembre 2013 (v. cl. 36 p. 810.3);
- le citazioni delle parti del 10 settembre 2013 (v. cl. 36 p. 820.1 e segg.);
- lo scritto del 21 ottobre 2013, accompagnato da un certificato medico redatto dal Dr. med. B., mediante il quale l'avv. Marcellini ha informato questa Corte di un importante deterioramento di salute del suo assistito e della conseguente incapacità di quest'ultimo di partecipare al dibattimento (v. cl. 36 p. 521.4);
- lo scritto del 31 ottobre 2013, con il quale l'avv. Marcellini ha inviato una relazione più approfondita redatta dal Dr. med. B. inerente al precario stato di salute di A. (v. cl. 36 p. 521.8);
- la decisione del 7 novembre 2013, mediante la quale questa Corte, preso atto dell'impossibilità per l'imputato di partecipare al dibattimento previsto ad inizio dicembre 2013 e considerata l'inderogabilità della sua presenza, ha rinviato il processo a fine marzo 2014, precisando che il Tribunale, prima di fissare la

nuova data, avrebbe proceduto ad un'ulteriore valutazione dello stato di salute di A. (v. cl. 36 p. 300.3);

- lo scritto del 7 marzo 2014, con il quale questa autorità ha invitato l'imputato a trasmettere un certificato medico aggiornato concernente l'evoluzione del suo stato di salute e la sua capacità di presenziare al dibattimento (v. cl. 36 p. 300.4);
- la lettera del 24 marzo 2014, mediante la quale l'avv. Marcellini ha trasmesso al TPF un nuovo certificato medico datato 17 marzo 2014 che confermava il cagionevole stato di salute del suo assistito (v. cl. 36 p. 521.12-13);
- la presa di posizione del 10 aprile 2014, con la quale il MPC si è espresso sul nuovo certificato medico (v. cl. 36 p. 510.3);
- la nota d'onorario inviata dall'avv. Marcellini in data 22 aprile 2014 (v. cl. 36 p. 721.2 e segg.);
- l'invito alle parti del 9 maggio 2014 ad esprimersi sull'eventualità di un abbandono del procedimento dovuto allo stato di salute dell'imputato (v. cl. 36 p. 300.6);
- lo scritto del MPC del 22 maggio 2014 (v. cl. 36 p. 510.4 e segg.);
- gli scritti dell'avv. Marcellini del 23 maggio e 3 giugno 2014 (v. cl. 36 p. 521.14 e segg.).

Considerato:

- che l'imputato fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento (art. 114 cpv. 1 CPP);
- che in caso di incapacità dibattimentale persistente, il procedimento penale è sospeso o abbandonato (v. art. 114 cpv. 3 prima frase CPP);
- che in caso di incapacità dibattimentale definitiva, occorre abbandonare il procedimento penale a carico dell'imputato (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 8 ad art. 114 CPP; ALAIN MACALUSO, in A. Kuhn/Y. Jeanneret (ed.), Commentario romando, Code de procédure pénale suisse, n. 16 ad art. 114 CPP);

- che nel suo scritto del 30 ottobre 2013 il Dr. med. B., capo servizio di Geriatria presso l'ospedale E., affermava quanto segue circa lo stato di salute di A. (v. cl. 36 p. 521.10-11):

"Per quanto concerne la persona succitata, rispondendo alla sua richiesta del 21.10.13 di ulteriori informazioni che ne precisino il quadro clinico, le dirò che egli è da noi seguito dall'autunno del 2011, presso il nostro ambulatorio di Lugano, su richiesta dell'allora medico curante Dr. med. C. che ce l'aveva indirizzato per una valutazione dell'idoneità alla guida. Dal 2007 il paziente era stato a più riprese visto dal Dr. med. D., geriatra, per la valutazione di disturbi della memoria e modificazioni del carattere con, in particolare, comparsa di disinibizione sessuale ed inadeguata gestione dei beni con investimenti fallimentari: il sospetto di un iniziale processo di cementificazione era dunque già stato evocato. Alla nostra valutazione neuropsicologica tuttavia il paziente, forniva risultati nella norma con al più un lieve rallentamento ad una prova di controllo inibitorio dell'interferenza ed un risultato al limite della norma ad una prova di astrazione e categorizzazione. Si osservavano per contro, malgrado un atteggiamento sostanzialmente adeguato e conforme al contesto, qualche tratto di insofferenza, battute disinibite ed un'assoluta mancanza di consapevolezza delle preoccupazioni dell'entourage familiare che lo avevano inviato da noi. Presentava inoltre una marcata sonnolenza diurna ed un'impossibilità nel mantenere la vigilanza su tempi lunghi che, ad una consultazione specialistica presso il Neurocentro della Svizzera italiana, da noi richiesta, ne precludeva definitivamente l'idoneità alla guida. In buona sostanza dunque, pur in presenza di capacità cognitive sostanzialmente conservate, emergevano forti sospetti circa l'esordio di un declino cognitivo in atto già da alcuni anni. Il paziente è stato successivamente da noi a più riprese rivisto, in collaborazione con i colleghi neurologi: l'evoluzione ha confermato il sospetto con la comparsa, nella scorsa primavera, di elementi quantitativi sul piano cognitivo che deponevano per un indubbio processo di declino cognitivo: accanto a maggiori difficoltà sul piano esecutivo-frontale e sul piano della memoria, il paziente appariva decisamente più rallentato, distraibile nella conversazione, più affaticabile, ripetitivo, insofferente e meno controllato. Si osservavano inoltre tre fluttuazioni importanti dello stato di vigilanza ed un evidente rallentamento motorio associato ad instabilità dell'equilibrio. I successivi mesi di questa estate sono stati caratterizzati dalla comparsa di ripetuti, franchi stati confusionali e da fenomeni allucinatori nel contesto di un'evoluzione che definisce oramai in modo definitivo la diagnosi di *una sindrome demenziale*. Al di là dell'eziologia (malattia a corpi di Lewy verso demenza fronto-temporale) siamo confrontati con una *malattia cerebro-organica di carattere cronico, ad evoluzione irreversibile, gravemente invalidante*. Attualmente il quadro clinico è tale da rendere impensabile una partecipazione del signor A. ad un dibattimento processuale; deficit mnemonici, di comprensione, attentivi e di concentrazione nonché di giudizio ne precludono la capacità di far valere i propri diritti e di organizzare in senso razionale la propria difesa. Questo stato, purtroppo, va ritenuto non solo irreversibile ma con alta probabilità suscettibile di un ulteriore peggioramento. Più difficile resta evidentemente valutare a partire da quando l'evoluzione preclinica della malattia abbia potuto influenzare le scelte e gli atti del paziente"

- che, interpellato per un aggiornamento sullo stato di salute dell'imputato, il Dr. med. B., con scritto del 17 marzo 2014, ha affermato quanto segue (v. cl. 36 p. 521.13):

"Ho rivisto a più riprese nelle ultime settimane il signor A. Rispetto alla situazione descritta a fine ottobre 2013 purtroppo non si osserva nessuna accalmia della sintomatologia legata alla conosciuta demenza: grossolanamente stabile sul piano cognitivo (una valutazione più dettagliata psicometrica non è stata possibile in questi ultimi mesi in ragione del pressoché costantemente alterato stato mentale), il paziente presenta regolari e frequenti stati di alterazione della coscienza nonché fenomeni psicotici di natura interpretativa/delirante e dispercettiva con allucinazioni visive. Completano il quadro clinico una marcata sonnolenza diurna e un fondo di umore depresso. Pur essendo la sintomatologia di natura fluttuante, essa costella con puntualità pressoché giornaliera i ritmi del paziente rendendo necessaria una sua costante assistenza/sorveglianza. Il controllo farmacologico è risultato, per diverse ragioni, finora assai insoddisfacente, al punto tale che ho previsto, nei prossimi giorni, il ricovero presso la mia unità di degenza dell'ospedale E. del signor A. al fine di meglio e più rapidamente poter capire circa l'impatto della terapia farmacologica."

- che se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti, applicandosi per analogia l'art. 320 CPP (art. 329 cpv. 4 CPP);
- che, invitato ad esprimersi conformemente all'art. 329 cpv. 4 CPP, il MPC ha in sostanza rilevato che, non durando l'incapacità dibattimentale dell'imputato da almeno un anno, essa non sarebbe ancora da ritenersi persistente (v. cl. 36 p. 510.4);
- che, sempre secondo il MPC, non emergerebbe, in maniera inequivocabile, da nessun certificato depositato agli atti che la capacità dibattimentale dell'imputato sia andata persa in maniera irrimediabile (v. ibidem);
- che il MPC, nel suo scritto del 10 aprile 2014, ha dichiarato di non avere alcun motivo di dubitare della fondatezza e attendibilità dei certificati medici di cui sopra relativamente alle condizioni di salute dell'imputato e al perdurare delle stesse, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale per quanto riguarda le conseguenze di tali condizioni sulla capacità dibattimentale del predetto, sulla celebrazione del processo nonché sulla pronuncia di una sentenza, (cl. 36 p. 510.3);
- che il MPC non ha richiesto controperizie;
- che, dal canto suo, il difensore dell'imputato ha sostenuto non sussistere alcun dubbio sul carattere permanente dell'incapacità dibattimentale del suo assistito (v. cl. 36 p. 521.14);
- che, sempre secondo la difesa, profilandosi la necessità di amministrare nuove prove al dibattimento, la presenza dell'imputato sarebbe necessaria, per cui, dato

lo stato di salute del predetto, l'abbandono del procedimento entra in linea di conto (v. cl. 36 p. 521.14-15);

- che il procedimento non dovrebbe essere abbandonato per la malattia dell'imputato, ma si dovrebbe tenere conto del fatto che negli atti non vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere la sua colpevolezza (v. cl. 36 p. 521.15);
- che tutto l'iter processuale subito dall'imputato, senza essere giunto ad un giudizio, sarebbe costato al medesimo sofferenze personali e oneri importanti legati alla sua difesa, per cui, con l'abbandono, dovrebbe essere riconosciuto al predetto un indennizzo almeno per le spese legali (v. cl. 36 p. 521.16);
- che il certificato medico del 30 ottobre 2013, con il quale si attesta l'incapacità dibattimentale dell'imputato, evidenzia come il suo precario stato di salute "va ritenuto non solo irreversibile ma con alta probabilità suscettibile di un ulteriore peggioramento" (v. cl. 36 p. 521.11);
- che con il certificato medico del 17 marzo 2014 il Dr. med. B. ha comunicato all'avv. Marcellini che "rispetto alla situazione descritta a fine ottobre 2013 purtroppo non si osserva nessuna accalmia della sintomatologia legata alla conosciuta demenza [...]" (v. cl. 36 p. 521.13);
- che i certificati medici in questione, dal cui contenuto questa Corte non ha motivo di discostarsi, permettono senz'altro di evidenziare, contrariamente a quanto asserito dal MPC nella sua presa di posizione del 22 maggio 2014, l'esistenza di un impedimento definitivo a procedere nei confronti di A. giusta l'art. 329 cpv. 1 lett. c CPP;
- che, non potendo essere pronunciata una sentenza nei confronti di A., e ritenuto come la sua presenza al dibattimento sarebbe stata necessaria – egli avrebbe dovuto potersi confrontare segnatamente con i testimoni citati in Italia – occorre pertanto abbandonare il procedimento penale a suo carico (v. art. 329 cpv. 4 CPP);
- che essendo il procedimento penale abbandonato, la causa va stralciata dal ruolo;
- che un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP);

- che, secondo il MPC, in caso di abbandono del procedimento si giustificerebbe in ogni caso l'accollamento delle spese, o parte delle stesse, all'imputato, unitamente al rifiuto di un indennizzo in suo favore (v. cl. 36 p. 510.5);
- che tale forma di responsabilità eccezionale dovrebbe essere caricata all'imputato tenuto conto, in sostanza, della sua condotta processuale, di tutte le circostanze concrete che distinguono il caso nonché per motivi di equità (v. ibidem);
- che, secondo l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento;
- che, alla luce della presunzione d'innocenza, ancorata agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU nonché 10 cpv. 1 CPP, ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato;
- che, in caso di procedura terminatasi con decisione assolutoria dell'accusato, tale decisione non deve suscitare l'impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 la 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2);
- che lo stesso vale in caso di rifiuto dell'indennità (DTF 115 la 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2);
- che l'accollamento dei costi, rispettivamente il rifiuto dell'indennità giusta gli art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP non violano comunque la presunzione d'innocenza se l'accusato prosciolto ha chiaramente violato, in maniera civilmente repressibile (applicando quindi per analogia i principi derivanti dall'interpretazione dell'art. 41 CO), norme di comportamento scritte o non scritte dell'ordinamento giuridico svizzero, provocando in tal modo l'apertura o la prosecuzione del procedimento penale, rispettivamente intralciandone l'andamento (cdt. "colpa procedurale"; v. DTF 116 la 162 consid. 2f con rinvii; sentenze del Tribunale federale 6B_239/2013 del 13 gennaio 2014, consid. 1.3; 1B_39 e 43/2012 del 10 maggio 2012, consid. 3.3, nonché 1B_12/2012 del 20 febbraio 2012, consid. 2.2, riassunta in ius.focus 4/2012 pag. 25, e 6B_570/2007 del 23 maggio 2008, consid. 6.1.1 pubblicato in RtiD I-2009 N. 45 pag. 189);

- che, in concreto, il MPC non ha né indicato quali norme di comportamento l'imputato avrebbe violato, tanto meno dimostrato una loro violazione, limitandosi in realtà a formulare rimproveri generici legati piuttosto alla presunta esistenza di gravi indizi di riciclaggio nei confronti del predetto, quindi legati alla sua colpevolezza, ciò che è contrario alla presunzione d'innocenza;
- che, non essendo imputabile ad A. nessuna colpa procedurale, tutte le spese processuali riguardanti il procedimento penale a carico di A. sono dunque messe a carico della Confederazione (v. art. 423 cpv. 1 CPP);
- che per la presente decisione non sono prelevate spese;
- che l'imputato ha chiesto la rifusione delle sue spese legali (v. cl. 36 p. 521.16);
- che, conformemente l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c);
- che, in applicazione dell'art. 11 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche;
- che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata (art. 12 cpv. 1 prima frase RSPPF);
- che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.-- (art. 12 cpv. 1 seconda frase RSPPF), precisato che per gli spostamenti viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.--;
- che, di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (v. art. 13 cpv. 1 RSPPF);
- che l'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) è normalmente presa in considerazione (v. art. 14 RSPPF);

- che va a tal proposito precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7.6%; dal 1° gennaio 2011 essa è invece dell'8%;
- che l'avv. Marcellini ha presentato tre note d'onorario: la prima, in data 18 gennaio 2010, relativa al periodo dal 10 giugno 2008 al 31 dicembre 2009, per un importo di fr. 74'130.85; la seconda, in data 20 febbraio 2012, relativa al periodo dal 4 febbraio 2011 al 20 febbraio 2012, per un importo di fr. 12'077.65; la terza, in data 22 aprile 2014, relativa al periodo dal 30 gennaio 2013 al 24 marzo 2014, per un importo di fr. 1'474.75, con un onorario complessivo di fr. 87'683.25 (v. cl. 36 p. 721.2; incarto SK.2011.14, cl. 35 p. 720.1 e segg.);
- che, nella fattispecie, tenuto conto della complessità del procedimento, l'indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (cfr. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011, consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009, consid. 9);
- che alla luce di tale indennità oraria nonché di quella applicabile agli spostamenti, l'onorario complessivo presentato dall'avv. Marcellini va ridimensionato in fr. 46'831.55 (fr. 39'467.50 [periodo dal 10 giugno 2008 al 31 dicembre 2009] + fr. 6'335.70 [periodo dal 4 febbraio 2011 al 20 febbraio 2012] + fr. 1'028.35 [periodo dal 30 gennaio 2013 al 24 marzo 2014]).

Per questi motivi, la Corte penale pronuncia:

1. Il procedimento penale a carico di A. è abbandonato.
2. La causa SK.2013.4 è stralciata dal ruolo.
3. Le spese processuali sono messe a carico della Confederazione.
4. Non vengono prelevate spese per la presente decisione.
5. Ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare di fr. 46'831.55 a carico della Confederazione.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

Comunicazione a (atto giudiziale):

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni
- Avv. Luca Marcellini

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).